

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5460

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta antimeridiana del 7 febbraio 1991 (Stampato n. 1935)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**(RUBERTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIRINO POMICINO)**

COL MINISTRO DEL TESORO

**(CARLI)**

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(GASPARI)**

---

Autonomia delle università e degli enti di ricerca

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 14 febbraio 1991*

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1.

*(Principi generali).*

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e

degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati « università », e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione delle finalità e dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

## CAPO II

### DELLE UNIVERSITÀ

#### ART. 2.

*(Funzioni delle università).*

1. Le università sono istituzioni dotate di piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro. Esse si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Lo Stato garantisce alle università statali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nei diversi campi disciplinari e può concedere contributi alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca, che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia e di libertà di ricerca e insegnamento. A tal fine provvedono, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e attrezzature e possono svolgere programmi di formazione e attività di servizio. Per i suddetti fini le università possono stipulare convenzioni, con le quali sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un

complesso coordinato di progetti di attività di formazione, di ricerca o di servizio, e contratti, con i quali sono regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

4. Le università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

5. Le università assicurano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonché il conferimento di borse di studio. Sono fatte salve le funzioni delle regioni in materia di diritto allo studio previste dalle vigenti disposizioni.

6. Le forme di collaborazione tra le università e tra queste e gli enti pubblici e privati di cui al presente articolo comprendono anche la partecipazione a consorzi.

7. Gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione delle collaborazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, assicurando su di esse e in generale sulle fonti di finanziamento delle università adeguate forme di pubblicità, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali.

### ART. 3.

#### *(Autonomia statutaria).*

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, nonché le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;

b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;

c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) le strutture didattiche di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

2. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

3. Con riferimento alle attività assistenziali, prestate dalla facoltà di medicina, gli statuti delle università possono prevedere norme specifiche — compatibili con le leggi universitarie e sanitarie vigenti — riguardanti l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti di didattica e di ricerca connessi alle attività suddette.

4. Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11, e 16, commi 2, 3 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Lo statuto determina le procedure di revisione e le materie per le quali le norme statutarie possono essere modificate con procedura semplificata, gli organi che vi possono provvedere e la procedura da seguire. Tale procedura, che non può essere adottata per la revisione delle norme di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà comunque prevedere il potere di iniziativa del senato accademico e il parere del consiglio di amministrazione, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

#### ART. 4.

*(Autonomia regolamentare).*

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e

del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. Sono comunque riservate al senato accademico l'approvazione del regolamento didattico di ateneo, nonché, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e per il personale tecnico e amministrativo.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio. Restano ferme le competenze dei consigli delle strutture didattiche di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. I regolamenti di ateneo sono emanati secondo le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

#### ART. 5.

##### *(Autonomia didattica).*

1. L'autonomia didattica delle università, delle facoltà e delle altre strutture didattiche, nonché le forme di cooperazione didattica con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali sono disciplinate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

#### ART. 6.

##### *(Relazioni sull'attività didattica).*

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai consigli di facoltà una rela-

zione sull'attività svolta e sugli esiti formativi, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza dei consigli stessi.

2. Al termine di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione si esprime, tra l'altro, sulla congruenza tra organizzazione, ripartizione delle risorse ed esiti formativi conseguiti nelle strutture didattiche.

3. Il rettore presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di facoltà e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

#### ART. 7.

##### *(Autonomia della ricerca).*

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali e anche utilizzando i fondi per la ricerca scientifica loro assegnati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Gli organi delle strutture scientifiche valutano preventivamente la compati-

bilità delle attività di ricerca di cui al comma 2 con i propri programmi annuali e pluriennali di attività, in primo luogo ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca di base, della libertà di ricerca dei singoli docenti e ricercatori, della formazione dei giovani ricercatori.

4. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché delle disposizioni di cui al comma 3, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

5. Ferma restando la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della presente legge, le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di competenza dello stesso.

7. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli

di dipartimento e dalle altre strutture scientifiche e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

ART. 8.

*(Autonomia organizzativa).*

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo quanto disposto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla elezione partecipano i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle strutture didattiche. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre ai compiti indicati negli altri articoli della presente legge:

- a) programma lo sviluppo dell'ateneo;
- b) coordina le attività didattiche;
- c) coordina le attività scientifiche;

d) distribuisce tra le facoltà e i dipartimenti il personale docente e ricercatore attribuito all'ateneo;

e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

5. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà del numero dei presidi, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo.

6. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 4 partecipa un numero di studenti pari ad un terzo del numero dei presidi e comunque non inferiore a uno. Tali rappresentanti, che devono essere iscritti all'ateneo, sono designati dal senato degli studenti.

7. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di trentadue membri. In esso le componenti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e degli studenti hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a sei, le componenti dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a quattro. Lo statuto di ciascuna università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a sei, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università. Lo statuto disciplina altresì le forme di partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma 5, secondo procedure stabilite nello statuto. Partecipano alle sedute del

consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nello statuto.

8. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico di cui alla lettera a) del comma 4.

9. Le facoltà sono rette da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti didattici e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Ai fini della programmazione e dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede forme di coordinamento fra le attività delle strutture didattiche e quelle dei dipartimenti.

10. I rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità, nei limiti numerici e nelle proporzioni previsti dalle norme vigenti, partecipano alla elezione del preside nonché alle deliberazioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

11. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

12. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

13. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonché la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

14. Lo statuto garantisce una rappresentanza degli studenti nei consigli delle altre strutture didattiche nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di facoltà.

15. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

#### ART. 9.

##### *(Personale).*

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministero », in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo

statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti ad altra sede dei professori.

2. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti all'ateneo.

3. Le università, in sede di predisposizione dei propri programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, formulano motivate proposte anche sulla utilizzazione, nell'ambito della stessa o di altra facoltà, dei posti vacanti e disponibili di professore universitario.

4. Con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, è determinata la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo e di quello dirigente, nella quale è inquadrato il personale dipendente. Il decreto è inviato al Ministro che esercita il controllo di cui all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Le piante organiche di cui al comma 4 sono adottate, nei limiti della dotazione di posti attribuiti all'ateneo e delle dotazioni organiche nazionali di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, e sono modificate in relazione ai posti attribuiti per l'attuazione del piano di sviluppo dell'università, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. Le università possono comunque, nell'ambito dell'organico di ciascuna qualifica funzionale, modificare i contingenti dei singoli profili professionali.

6. I posti relativi al personale di cui al comma 4 sono coperti, per ciascuna sede, con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

7. Con regolamento di ateneo possono essere dettate norme particolari per il personale dipendente di cui al comma 4, in materia di stato giuridico e trattamento economico, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della

legge 29 marzo 1983, n. 93, ad eccezione dei dirigenti, ai quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato.

8. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente superiore dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente superiore di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità può prevedere l'attribuzione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, di una indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo, con oneri a carico del bilancio dell'università.

#### ART. 10.

*(Senato degli studenti).*

1. Ogni università istituisce il senato degli studenti, con funzioni consultive, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

2. Sono inviati al senato degli studenti, che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento, decorso il quale gli schemi possono essere portati all'approvazione degli organi competenti, lo schema del regolamento degli studenti, nonché gli schemi delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione che, per quanto di rispettiva competenza, intervengano in materia di:

- a) ordinamenti didattici;
- b) organizzazione delle attività didattiche;
- c) attuazione del diritto allo studio;
- d) organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari.

3. Il senato degli studenti ha facoltà di presentare al senato accademico proposte anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifiche sulle materie di cui al comma 2. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia con deliberazione motivata.

4. Il senato degli studenti adotta, e il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano, le regole generali da applicare nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative.

5. Il rettore ed il preside sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'applicazione, entro trenta giorni, delle decisioni assunte dal senato accademico ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Il senato degli studenti è composto da un numero di membri non superiore a quindici per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta per le altre.

#### ART. 11.

*(Comitato per le pari opportunità).*

1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un comitato per le pari opportunità, che opera per attuare e promuovere i principi di parità.

#### ART. 12.

*(Autonomia finanziaria).*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

« 2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in cinque distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

a) al personale docente e ricercatore;

- b) al personale non docente;
- c) al funzionamento delle università;
- d) all'edilizia universitaria in conformità all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
- e) alla ricerca scientifica universitaria ».

2. Nell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al comma 5, le parole: « della lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « delle lettere c) e d) ».

3. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

5. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. In particolare la gestione finanziaria delle università è vincolata al rispetto del criterio dell'equilibrio, annuale e pluriennale, delle entrate e delle spese di parte corrente del bilancio.

6. Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle università, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è svolto con una unica relazione annuale al Parlamento, con esclusione della dichiarazione di regolarità dei conti consuntivi e del controllo sui singoli atti.

## ART. 13.

*(Conferenza permanente dei rettori  
delle università italiane).*

1. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, costituita dai rettori delle università statali e di quelle non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, prospetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. Conseguentemente la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

b) esprime le istanze dell'università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali, mantenendo i rapporti con le analoghe associazioni straniere ed internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;

d) esprime pareri sulla definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione tra le università degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché gli altri pareri previsti dalla legge.

## CAPO III

## DEGLI ENTI DI RICERCA

## ART. 14.

*(Natura e funzioni del Consiglio nazionale  
delle ricerche).*

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il CNR, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) svolge attività di ricerca di base e applicata, ivi compresa la realizzazione e gestione di impianti di rilevante interesse scientifico, attraverso le proprie strutture scientifiche, nonché la formazione dei propri ricercatori e tecnici;

b) definisce, finanzia, coordina l'attuazione e partecipa allo svolgimento di progetti finalizzati, anche su richiesta di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici e privati che concorrano al loro finanziamento;

c) promuove e finanzia, presso le università e gli altri enti di ricerca, attività di ricerca di base e applicata;

d) definisce programmi e stipula accordi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro, di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il CNR svolge compiti di consulenza a favore dello Stato e di altri enti pubblici e privati, di concorso con le università nella formazione di ricercatori e tecnici, di preparazione e verifica di *standards* e di norme tecniche, di organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze e dell'innovazione; conferisce borse di studio per l'avviamento alla ricerca di giovani laureati.

4. Nello svolgimento dei propri compiti il CNR collabora con università e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali attraverso la partecipazione a consorzi e società di ricerca, la stipula di convenzioni e contratti di ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e la concessione di contributi per programmi di ricerca anche a singoli studiosi. In ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici, fatte salve le esigenze di riservatezza sulle innovazioni suscettibili di utilizzazione industriale.

## ART. 15.

*(Autonomia regolamentare del CNR).*

1. Il CNR adotta regolamenti concernenti i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 4 e 5, e 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

## ART. 16.

*(Autonomia della ricerca del CNR).*

1. Il CNR, le relative strutture scientifiche e i propri ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'ente. La definizione dei programmi scientifici del CNR e delle sue strutture scientifiche avviene sulla base di una programmazione annuale o pluriennale e rispetta la libertà di ricerca dei ricercatori. Nel quadro di tali programmi sono assicurati ai ricercatori, singoli o associati, l'accesso ai finanziamenti dei programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

2. Le strutture scientifiche e i ricercatori presentano annualmente ai competenti organi del CNR relazioni sulle attività di ricerca svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il CNR sottopone le proprie strutture scientifiche e le ricerche affidate ad enti pubblici e privati a periodiche verifiche dell'attività svolta, in base alle quali decide gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifi-

che o di revisione dei finanziamenti concessi, e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'ente.

4. I regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e amministrative e di servizio stabiliscono quali contratti e convenzioni possono essere stipulati direttamente dalle strutture scientifiche e di servizio e quali debbono essere stipulati dal presidente del CNR, previa deliberazione degli organi collegiali, e assicurano adeguate forme di pubblicità sui rapporti di collaborazione scientifica del CNR e sulle fonti di finanziamento, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali.

#### ART. 17.

*(Autonomia organizzativa del CNR).*

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del CNR:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di presidenza;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati nazionali;
- e) il direttore generale.

3. Il CNR svolge i propri compiti attraverso strutture scientifiche e strutture amministrative e di servizio. Sono strutture scientifiche:

a) gli istituti, per la ricerca propria dell'ente;

b) i centri, costituiti sulla base di convenzioni con università e altri enti pubblici e privati;

c) gli organismi di gestione di progetti finalizzati o di speciali progetti di ricerca, di durata predeterminata.

4. Ai fini del coordinamento delle strutture di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, il CNR può inoltre istituire, anche in via sperimentale, appositi organismi, tra cui le aree di ricerca.

5. Sono strutture amministrative e di servizio gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR, e le eventuali strutture, nazionali o locali, di servizio e supporto tecnico e amministrativo.

6. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere immediatamente confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio di presidenza e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

7. Il consiglio di presidenza esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione delle strutture scientifiche e degli organismi di coordinamento.

8. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza, sovrintende alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

9. Per le materie concorrenti, il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle competenze di cui al comma 8, delibera su proposta del consiglio di presidenza. Le delibere del consiglio di amministrazione di mancato accoglimento delle proposte del consiglio di presidenza sono motivate e adottate a maggioranza qualificata dei suoi componenti.

10. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali.

11. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal direttore generale e da un numero di membri, che non siano componenti del consiglio di presidenza, non superiore a tredici. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri eletti, in distinti collegi, dal personale scientifico, tenuto conto dei diversi livelli professionali, e dal personale tecnico e

amministrativo del CNR; di almeno tre membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea tra i professori universitari e i ricercatori non appartenenti ai ruoli del CNR; di almeno due membri designati dal Ministro, di cui uno su proposta del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), al di fuori dei componenti del medesimo.

12. I membri non di diritto del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente confermati.

13. Il regolamento concernente i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione, garantendo una adeguata rappresentanza nei comitati dei ricercatori dell'ente, e la durata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei comitati.

14. I regolamenti concernenti i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche sono deliberati dal consiglio di presidenza integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui almeno otto tra ricercatori del CNR, con una equilibrata rappresentanza dei diversi livelli professionali, e almeno due tra i direttori degli istituti e uno tra i direttori dei centri del CNR.

15. I regolamenti di cui al comma 14 determinano le procedure di revisione e le materie per le quali le norme regolamentari possono essere modificate con procedure semplificate. Tali procedure non possono essere adottate per le norme relative agli organi collegiali di cui al comma 2.

16. I regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio, il personale tecnico e amministrativo, l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di presidenza.

17. Il CNR dispone di una propria dotazione organica di posti di personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, articolata in distinti ruoli, nei quali è inquadrato il personale dipendente. Gli incrementi di posti della dotazione organica sono approvati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Il regolamento del personale del CNR disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

18. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro, su proposta del Presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto.

#### ART. 18.

##### *(Autonomia finanziaria del CNR).*

1. I mezzi finanziari destinati al CNR sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti all'ente stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati, nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il CNR può contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può superare il 15 per cento delle somme destinate nel bilancio del CNR alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del CNR si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

#### ART. 19.

*(Degli enti di ricerca).*

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. In coerenza con le loro funzioni istituzionali, concorrono anche ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e della legge 9 maggio 1989, n. 168, con propri regolamenti.

2. Agli enti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili con le disposizioni che ne regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive normative istitutive, le disposizioni ed i principi sull'autonomia del CNR contenuti negli articoli 15, 16, 17, commi 1 e 18 e nell'articolo 18.

3. Gli organi collegiali competenti ad approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti concernenti la composizione ed il funzionamento degli organi e l'organizzazione ed il funziona-

mento delle strutture scientifiche e di servizio, sono costituiti con le modalità previste dal predetto articolo 17, comma 2. Nella disciplina della composizione degli organi che sovrintendono all'amministrazione va assicurata la rappresentanza, oltre che del personale di ricerca, anche del personale tecnico e amministrativo.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli enti pubblici di ricerca operanti nei settori dell'astronomia e astrofisica, che provvederà alla istituzione di un unico Istituto nazionale di ricerca, il Consiglio per le ricerche astronomiche continua a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio nazionale geofisico resta disciplinato dalle norme vigenti.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 20.

*(Collaborazione tecnica e scientifica).*

1. Nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università ed i regolamenti degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predeterminati, di proprio personale scientifico, tecnico e amministrativo presso altri enti di ricerca e presso le università, previo assenso degli enti e delle università di provenienza.

##### ART. 21.

*(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica).*

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ri-

cerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero. Nell'ambito di tale attività di ricerca, anche per assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico per l'elaborazione della politica scientifica, l'Istituto cura in particolare:

a) la raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca e sul settore dell'informazione e documentazione scientifico-tecnica da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) l'individuazione e l'adozione, anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca, dell'innovazione tecnologica e della documentazione tecnico-scientifica;

c) lo studio dei processi di innovazione tecnologica e del loro impatto sul sistema culturale e socio-economico;

d) gli studi per l'elaborazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria e della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico. I compiti, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministro;

b) il consiglio direttivo, composto dal presidente e da nove membri dei quali due sono designati dal CNST, due dal CUN dei quali uno scelto nell'ambito della rappresentanza dei rettori in seno al CUN stesso, uno dal CNR e due dal Ministro, e due sono eletti dal personale scientifico dell'Istituto. Alle riunioni partecipa il direttore, con voto consultivo;

c) il consiglio scientifico, i cui compiti, composizione e funzionamento sono definiti dal regolamento di cui al comma 2.

4. Il presidente è membro di diritto del CNST. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina un direttore che dura in carica cinque anni, è responsabile nei confronti del consiglio direttivo dell'amministrazione dell'Istituto e cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi direttivi.

5. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

6. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale deliberato dal consiglio direttivo nel rispetto delle norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In sede di prima applicazione, la dotazione organica di posti di personale è definita dal regolamento di cui al comma 2. Alla copertura dei posti in sede di prima applicazione si provvede anche con l'inquadramento a domanda nei ruoli dell'Istituto del personale scientifico, tecnico e amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR. L'Istituto può altresì, per il soddisfacimento di particolari esigenze, stipulare contratti di lavoro autonomo nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Sono trasferite all'Istituto le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 64 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, sono abrogati; alla lettera c) del comma 1 del predetto articolo 8, le parole: « con l'Istituto di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « con l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università

e la ricerca scientifica e tecnologica »; alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto n. 419 del 1990 le parole: « L'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche » sono sostituite dalle seguenti: « L'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica ».

8. Per la copertura delle spese di funzionamento, è assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello stato di previsione del Ministero, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

9. A decorrere dal 1994 l'ammontare del contributo di cui al comma 8 del presente articolo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

#### ART. 22.

*(Valutazione dei programmi di ricerca e di formazione).*

1. Il Ministro promuove, sentito il CNST, l'attivazione di procedure di valutazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e dei risultati di programmi di formazione, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori, sulla base dei dati statistici e degli indicatori forniti dall'Istituto di cui all'articolo 21.

#### ART. 23.

*(Forum della ricerca scientifica e tecnologica).*

1. Il Ministro, sentito il CNST, avvalendosi anche dell'Istituto di cui all'articolo 21, organizza ogni tre anni, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, un *forum* internazionale per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte,

anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonché per l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

ART. 24.

*(Disposizioni particolari).*

1. Le università e gli enti di ricerca istituiscono, con i propri statuti e regolamenti, appositi organi collegiali con compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile, i cui componenti sono scelti tra esperti esterni alle istituzioni. Le modalità di funzionamento sono disciplinate nei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Le indennità di carica dei presidenti e vice presidenti, nonché il trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo determinato, degli enti di ricerca di cui alla presente legge sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A, allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso e trasformato in ruolo ad esaurimento.

4. Alle università e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, all'articolo 17 del codice civile e all'articolo 8 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

5. In relazione all'assetto istituzionale stabilito per l'università di Trento dal titolo III della legge 14 agosto 1982, n. 590, è fatto salvo il disposto dell'articolo 41, lettere b), d) e f) della predetta legge. Il

senato accademico della medesima università, ai fini dell'emanazione dello statuto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, è integrato da tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento, uno dell'Istituto trentino di cultura e uno della regione Trentino-Alto Adige. Tali rappresentanti fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, oltre i limiti numerici dei componenti stabiliti dall'articolo 8, comma 7, della presente legge.

6. Per i mezzi finanziari da destinare all'università degli studi di Trento ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 12, comma 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

7. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste si adeguano ai principi di cui all'articolo 8 nel disciplinare negli statuti, anche in difformità dalle singole disposizioni previste dallo stesso articolo 8, le modalità per la costituzione degli organi e le relative competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

8. Nella legge 9 maggio 1989, n. 168, all'articolo 16, comma 5, le parole: « , la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, » sono sostituite dalle seguenti: « e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, ».

#### ART. 25.

*(Università non statali).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute.

## ART. 26.

*(Norme transitorie e finali).*

1. Le università e gli enti di ricerca adeguano alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, gli statuti e i regolamenti già adottati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Fino alla prima costituzione del senato degli studenti di cui all'articolo 10, ai fini della espressione del parere sulle modalità di elezione del senato medesimo, è costituita in ciascuna università una commissione composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione nonché da uno studente per ogni facoltà designato dagli studenti membri del relativo consiglio.

3. Al fine di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge gli enti pubblici di ricerca adottano il regolamento concernente i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro i successivi sei mesi provvedono alla loro costituzione.

4. Le disposizioni della presente legge concernenti i ricercatori universitari si intendono riferite anche agli assistenti di ruolo ad esaurimento.

## ART. 27.

*(Abrogazione di norme — Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico).*

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla pubblicazione delle norme in vigore presso ciascuna sede.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale raccogliere e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di:

a) istruzione superiore, ordinamento delle università e stato giuridico del relativo personale;

b) ordinamento degli enti pubblici di ricerca e stato giuridico del relativo personale;

c) ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il testo unico di cui al comma 3 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro, udito il parere del Consiglio di Stato.

#### ART. 28.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, si provvede, quanto a lire 5.600 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per i medesimi anni dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991); quanto a lire 1.000 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Autonomia delle università e degli enti di ricerca ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 23, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Autonomia delle università e degli enti di ricerca ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.